



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM



.swiss/SDRP

---

## Regolamento

per

### **la composizione delle controversie durante la fase Sunrise del dominio .swiss (SDRP)**

---

Edizione 1: 01.08.2015

Entrata in vigore: 01.09.2015

## Indice

1	Oggetto .....	3
2	Campo d'applicazione .....	3
2.1	Attribuzione indebita nella fase Sunrise.....	3
2.2	Rifiuto di attribuzione indebito nella fase Sunrise .....	3
2.3	Periodo di applicazione del regolamento.....	4
3	Misure correttive .....	4
3.1	Attribuzione indebita nella fase Sunrise.....	4
3.2	Rifiuto di attribuzione indebito nella fase Sunrise .....	4
4	Procedura .....	5

# 1 Oggetto

Il presente regolamento per la composizione delle controversie durante la fase Sunrise (“SDRP” Sunrise Dispute Resolution Policy, di seguito **regolamento**) emanato dalla Confederazione Svizzera (Registry Operator, di seguito **gestore del registro**) è integrato come rinvio nel regolamento per la registrazione dei nomi di dominio .swiss durante la fase di lancio. È possibile presentare un reclamo in virtù del presente regolamento contro l'attribuzione o il rifiuto di attribuzione di un nome di dominio .swiss durante la fase Sunrise prevista per il dominio .swiss (di seguito **fase Sunrise**).

Il presente regolamento descrive la procedura e gli standard che saranno applicati per risolvere le controversie riguardanti il mancato rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dal gestore del registro nell'ambito dell'attribuzione o del rifiuto di attribuzione di un nome di dominio .swiss di primo livello durante la fase Sunrise.

Il presente regolamento non è applicabile né ai nomi di dominio .swiss di primo livello riservati al gestore del registro, né ai nomi di dominio registrati in una delle altre categorie di lancio (amministrazioni pubbliche e altri nomi aventi diritto di priorità).

## 2 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica nel caso di reclami presentati contro l'attribuzione o il rifiuto di attribuzione indebiti di un nome di dominio .swiss durante la fase Sunrise.

### 2.1 Attribuzione indebita nella fase Sunrise

Ogni reclamo presentato ai sensi della presente sezione dovrà dimostrare attraverso validi mezzi di prova che un nome di dominio attribuito nel dominio .swiss di primo livello non è conforme ai requisiti di eleggibilità per la fase Sunrise. In particolare, il reclamo deve provare almeno uno dei seguenti elementi:

- a. all'atto di attribuzione del nome di dominio, il titolare non era in possesso di un marchio valido;
- b. il nome di dominio non corrisponde al marchio registrato sul quale il titolare ha fondato la sua domanda di attribuzione durante la fase Sunrise;
- c. all'atto di attribuzione del nome di dominio, il certificato Signed Mark Data (SMD) su cui il titolare ha fondato la sua domanda di attribuzione durante la fase Sunrise non era più valido.

### 2.2 Rifiuto di attribuzione indebito nella fase Sunrise

- a. Ogni reclamo presentato ai sensi della presente sezione dovrà dimostrare attraverso validi mezzi di prova che il gestore del registro ha rifiutato di attribuire un nome di dominio .swiss nonostante la corrispondente domanda di registrazione rispettasse i requisiti di eleggibilità per la fase Sunrise.
- b. Inoltre, per ottenere l'attuazione delle misure correttive illustrate nella seguente sezione 3.2 (a), e (b) e (c), il reclamante DEVE notificare al gestore del registro, entro 10 (dieci) giorni a decorrere dalla decisione di quest'ultimo di rifiutare l'attribuzione del nome di dominio, la sua intenzione di presentare reclamo in virtù di questo regolamento. La notifica deve avvenire per scritto.

## 2.3 Periodo di applicazione del regolamento

Ai sensi del presente regolamento, qualsiasi reclamo dovrà essere presentato entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla fine della fase Sunrise di 64 (sessantaquattro) giorni.

## 3 Misure correttive

Le misure correttive a disposizione di chi presenta un reclamo in virtù del presente regolamento devono limitarsi a:

### 3.1 Attribuzione indebita nella fase Sunrise

Se il reclamo rientra nella categoria di cui alla sezione 2.1 del presente regolamento, qualsiasi procedura di composizione delle controversie in corso sarà sospesa sino alla risoluzione della controversia. Se è appurato che il nome di dominio è stato attribuito indebitamente durante la fase Sunrise, si applicano le seguenti misure correttive:

- a. se il reclamante ha presentato una domanda che soddisfa i requisiti di eleggibilità per la fase Sunrise per il nome di dominio contestato (nel corso dei 64 giorni della fase Sunrise, o durante i seguenti 20 giorni del periodo di pubblicazione), questo nome di dominio sarà registrato a nome del reclamante, a condizione che per lo stesso nome di dominio non esistano altre domande soddisfacenti i requisiti di eleggibilità. Se invece per lo stesso nome di dominio sono presentate più domande che soddisfano i requisiti di eleggibilità per la fase Sunrise, la procedura di composizione delle controversie proseguirà per le restanti domande conformi, inclusa quella del reclamante;
- b. se il reclamante aveva presentato domanda per il nome contestato nel quadro della fase di registrazione limitata per altri nomi aventi diritto di priorità e quest'ultima è stata rifiutata in quanto di priorità inferiore rispetto alla domanda che ha ottenuto l'attribuzione indebita, il nome di dominio contestato sarà attribuito conformemente ai criteri gerarchici del piano di lancio del dominio .swiss;
- c. se durante la fase Sunrise o la fase di registrazione limitata per altri nomi aventi diritto di priorità non è stata presentata nessuna domanda per il nome di dominio contestato che soddisfa i requisiti di eleggibilità, l'attribuzione in questione sarà cancellata e il nome di dominio tornerà a far parte della gamma di nomi a disposizione per il periodo di registrazione generale nel dominio .swiss di primo livello.

### 3.2 Rifiuto di attribuzione indebito nella fase Sunrise

Se il reclamo rientra nella categoria di cui alla sezione 2.2 del presente regolamento, qualsiasi processo procedura di composizione delle controversie in corso sarà sospeso sino alla risoluzione della controversia. Se è appurato che la domanda è stata rifiutata indebitamente durante la fase Sunrise, si applicano le seguenti misure correttive:

- a. se il nome di dominio contestato non è ancora stato attribuito:
  - i. sarà registrato a nome del reclamante, a condizione che non sia stata presentata nessun'altra domanda che soddisfa i requisiti di eleggibilità per la fase Sunrise; o
  - ii. se per lo stesso nome di dominio sono presentate più domande che soddisfano i requisiti di eleggibilità per la fase Sunrise (incluse quelle presentate durante i 20 giorni del periodo di pubblicazione successivo alla fase Sunrise), la procedura di composizione delle controversie inizierà o proseguirà per le restanti domande conformi, inclusa quella del reclamante.

- b. se il nome di dominio contestato è già stato attribuito a un terzo che soddisfa i requisiti di eleggibilità per la fase Sunrise, il nome sarà oggetto di una procedura di composizione delle controversie, **a condizione che il reclamante abbia notificato al gestore del registro entro il termine stabilito la sua intenzione di sporgere reclamo conformemente alla sezione 2.2 (b) del presente regolamento;**
- c. se il nome di dominio contestato è già stato attribuito a un terzo avente minor diritto di priorità rispetto al reclamante, il nome di dominio sarà registrato a nome di quest'ultimo, **a condizione che abbia notificato al gestore del registro entro il termine stabilito la sua intenzione di sporgere reclamo conformemente alla sezione 2.2 (b) del presente regolamento.**

## 4 Procedura

I reclami sporti in virtù del presente regolamento saranno esaminati nel quadro della procedura generale di revisione per l'attribuzione dei nomi di dominio .swiss di cui alla sezione 12.1 del regolamento di registrazione. Nello specifico, se la domanda formale di revisione è depositata dalla parte interessata, spetta all'UFCOM emettere una decisione formale, che potrà essere successivamente impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19680294/index.html>).